www.ancorainmarcia.it

ancora

100 anni di storia 100 anni di lotte (LOGO)

IN MARCIA!

GIORNALE DI CULTURA, TECNICA, INFORMAZIONE POLITICO-SINDACALE

"FERROVIERI...
DA MORIRE"
DEI

LA STORIA
DELLA NOSTRA PENSIONE
PER CAPIRE, DIFENDERCI
E MOBILITARCI

QUASI NOVE ANNI DI LAVORO IN PIÙ - Come un fulmine a ciel sereno la famigerata Circolare 35-2012 dell'Inps, ha sconvolto la vita di tutti noi e in particolare di quelli che si trovano a pochi anni dall'agognato traguardo della pensione. Essa è l'applicazione fredda della 'controriforma' Monti/Tremonti che, come sappiamo bene ha colpito tutti i lavoratori, sia per le modalità di accesso alla pensione che per il calcolo della mensilità spettante. I futuri pensionati, infatti, riceveranno meno degli attuali e inoltre, col trascorrere del tempo, il valore reale dell'assegno si ridurrà per tutti. Un congegno di 'povertà ad orologeria' che riguarderà milioni di cittadini.

UNA RIFORMA 'MORTALE' - Avevano iniziato con i giovani ferrovieri assunti dopo il 2000, ai quali avevano preparato un futuro pensionistico 'ordinario', discriminandoli dai colleghi più anziani. Per noi macchinisti, assieme a capitreno e manovratori, che fruivamo del pensionamento anticipato, proprio in relazione alle gravosità del lavoro e delle mansioni svolte, è un colpo 'mortale'. Passare senza gradualità e senza attenuazioni, con un aumento secco del requisito di accesso alla pensione di quasi nove anni, dagli attuali 58 a 67, vuol dire, per molti di noi, non arrivarci vivi. Per tutti gli altri la certezza di non arrivarci in condizioni psicofisiche sufficienti per lavorare con il drammatico interrogativo sulle garanzie occupazionali, alla luce delle modifiche in cantiere sull'art.18. Un vero e proprio atto di violenza contro migliaia di lavoratori adottato da governi e burocrazie di inetti, crudeli e senza scrupoli.

INETTI - Inetti per la semplice ragione che Calderoli-Tremonti-Berlusconi prima e Fornero-Monti poi, assieme alla pletora di burocrati ministeriali che paghiamo profumatamente, non hanno tenuto conto del fatto che, con l'avanzare dell'età

PENSIONE: NON PIU' A 58 MA 67 ANNI: UN TRAGUARDO IMPOSSIBILE,

UNA NORMA DA CAMBIARE

Cosa sta accadendo al sistema previdenziale di macchinisti, capitreno e manovratori

CIRCOLARE INPS N° 35 DEL 14/03/2012

Questa circolare dell'INPS ha sorpreso tutti poiché aspettavamo l'armonizzazione prevista dall'Art. 24/18 Legge Monti, n°214/2011, attraverso un "regolamento" quindi un DPR che abrogasse le precedenti normative sui limiti di pensione di vecchiaia del personale viaggiante delle ferrovie, ma che tenesse anche conto delle peculiarità e gravosità del lavoro del macchinista, riconoscendo, come in passato le agevolazione sui limiti d pensione. L'INPS ha invece agito brutalmente in quanto già il D.Lgs. 212/2010 "Taglia-Leggi Calderoli" aveva abrogato, con un trafiletto di poche righe, assieme a 20.000 Regi Decreti e leggi, anche l'art. 165 della L. 425/1958 che prevedeva i 58 anni per PdM/PdB. Cancellato quello, i limiti divenivano regolamentati solo dai CCNL e con il Decreto Monti la frittata era fatta.

"...E' necessario che ogni ferroviere protesti col suo parlamentare, partito e sindacato di riferimento... "

abbassa sempre più, fino ad azzerarsi, la probabilità di conservare i severi requisiti psicofisici indispensabili per stare sui treni. Non serve essere cime di intelligenza per sapere che vista, udito, pressione arteriosa, colesterolo, mobilità articolare e tutti gli altri parametri sanitari necessari per garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria - che dopo i 55 anni ci vengono controllati annualmente - peggiorano fisiologicamente, rendendoci sicuramente inidonei alla mansione ben prima dei 'loro' maledetti 67 anni. Guidare i treni, o starci sopra tra i viaggiatori, o 'sotto' a fare gli agganci come i manovratori, è un lavoro che non si può fare da vecchi. Eliminato il 'fondo speciale Fs' nessuno si è pre-

occupato di trovare - pur nell'ambito di una revisione generalizzata del sistema - una qualche forma di salvaguardia per lavori altamente atipici e anche modalità di armonizzazione, al pari di quelle previste per gli 'altri fondi speciali', militari, forza dell'ordine ecc.

CRUDELI E SENZA SCRUPO-

LI - Pur sapendo bene che queste mansioni sono particolarmente gravose e nocive per la salute - e che in gran parte non rientrano nelle norme sui 'lavori usuranti' non hanno previsto nessun'altra misura di tutela e di rispetto per la

salute e la dignità di chi fa questo lavoro, né misure di tutela occupazionale nei casi statisticamente certi - di inidoneità alla mansione. Crudeli e senza scrupoli, perché prima ci spremono come limoni e poi ci buttano nella spazzatura. O forse, più probabilmente, data la vita media molto bassa, vogliono eliminarci prima. Ci vogliono tenere a lavorare di giorno e di notte fino a 67 anni e vederci arrampicare sui treni col bastone, fino alla morte.

DAL DELIRIO DI CALDEROLI ALLE LACRIME DELLA FORNERO - Tentiamo una ricostruzione che renda chiaro a tutti i ferrovieri cosa è accaduto. E' stato l'ex ministro Calderoli, guidato dal sacro furore della 'semplificazione' che ha aveva gettato le basi per questo capolavoro cancellando, nel 2010, la norma che tutelava i ferrovieri, il resto lo ha fatto il governo

Monti-Fornero, col voto dei partiti che lo sostengono, ovvero PdL, PD e UDC.

QUELLI CHE HANNO VOTATO IN PARLAMENTO - Il governo ci ha messo la faccia ma le 'manine' che si sono alzate in aula per approvarla sono quelle dei singoli parlamentari. In primis quelli delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato. Per questo è necessario che ogni ferroviere protesti con il 'suo' parlamentare o partito di riferimento, lo contatti, gli scriva, gli spieghi e gli faccia capire che è stata commessa un'ingiustizia e un grave errore che deve essere corretto. La redazione di 'ancora In Marcia' è impegnata in una vera e propria campagna di informazione verso i parlamentari di tutti i gruppi politici. Una prima iniziativa in questo



senso è stata già avviata con l'assemblea nazionale promossa assieme a CUB trasporti, Orsa e USB per il 17 aprile 2012. La redazione ha già iniziato ed intende proseguire con tutti i gruppi politici.

DAMIANO: AFFRONTARE QUE-STIONE FERROVIERI - Nei giorni scorsi una nostra delegazione ha incontrato alla Camera dei deputati gli On.li Antonio Rugghia e Cesare Damiano, ex ministro del lavoro e attuale capogruppo Pd nella Commissione Lavoro. Messo a conoscenza delle problematiche e delle preoccupazioni che da giorni affliggono i macchinisti riguardo la famigerata Circolare 35/2012 e compresa la portata del problema - nonostante egli abbia votato il provvedimento - è sembrato visibilmente sorpreso. Diamo atto che si è impegnato per conto del suo partito ad "affrontare i problemi rimasti insoluti sul tema delle pensioni dei macchinisti, dei capitreno e dei manovratori delle ferrovie non fruendo queste categorie della normativa dei lavori usuranti. Per quello che ci riguarda - ha proseguito - riteniamo che, senza tornare alla situazione precedente, si tratti di trovare una soluzione graduale, anche considerando la particolare usura alla quale sono sottoposti questi lavoratori e i relativi aspetti della sicurezza del

trasporto su rotaia. Il Pd e' impegnato a sollevare questo problema affinché accanto alle problematiche che riguardano i militari, le forze di polizia e tutti i fondi speciali esistenti sia anche affrontata, nella stessa logica, la questione dell'armonizzazione del regime pensionistico di questi lavoratori delle ferrovie".

COSA CHIEDIAMO - Chiediamo la revisione delle norme che ci riguardano – non si può stare sui treni fino a 67 anni - attraverso un'armonizzazione da adottare assieme a quella degli altri 'fondi speciali', forze armate e di polizia, vigili del fuoco, ecc. e misure di tutela occupazionale in caso di inidoneità. Siamo perfettamente consapevoli dell'attacco

generale al mondo del lavoro da parte del 'governo dei banchieri' e ne subiamo gli effetti assieme a tutti i lavoratori e i pensionati. Per questo siamo parte attiva di tutti i movimenti di opposizione a queste misure che rispondono prevalentemente alle logiche ed agli interessi della finanza speculativa internazionale. Ma siamo altrettanto consapevoli della grande ingiustizia a danno dei ferrovieri e faremo tutto il possibile per difenderci: non vogliamo privilegi ma abbiamo il diritto a forme di tutela pensionistica commisurate alla particolarità del lavoro che faccia-

mo. Le Organizzazioni sindacali hanno chiesto per noi l'applicazione delle norme sui lavori usuranti col conseguente anticipo massimo di tre anni: anche se fosse approvata una norma del genere ci terrebbe sui treni comunque fino a 64

Elimina

Legge n.14 d sioni cosiddet "Le disposizio del DL 201 d menti pension che maturano dicembre 201 derivi esclusiv riodi di asten obblighi di le dagni ordinar

Sull'art. 165 I che è divenuto

"Art. 209. (L

Per i dipende loro familiari pensioni istitu sono iscritti o ma delle ferro per un period ruoli ferroviai carsi, per qui norme di inqu zio ferroviario stato, coperto ovvero riscatt to Fondo, è vo o di un dodi reso con qual il collocamen fissato, dall'o cessazione da anni". Il DL ni Amato, o sione per gl per gli adei vieri le norr

Le nuove Una sintesi di

NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA

anzianità minima: 20 anni

- 66 anni per gli uomini e le dipendenti pubblic
- 62 anni per le dipendenti private
- 63,6 anni per le autonome

età massima: 70 anni

PENSIONE ANTICIPATA

- 42 anni e 1 mese per gli vomini
- 41 anni e 1 mese per le donne

con penalizzazione se età inferiore a 62 anni:

- -1% per ogni anno di anticipo fino a 2 anni
- -2% per ogni anno di anticipo oltre i 2 anni

te le penalizzazioni per chi matura i requisiti entro il 2017

del 24/02/2012 che ha apportato delle modifiche alle pente "anticipate":

oni previste dall'art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo del 06/12/2011 in materia riduzione percentuale dei trattaistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti
il previsto requisito di anzianita' contributiva entro il 31
7, qualora la predetta anzianita' contributiva ivi prevista
vamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i pesione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli
va, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guaia".

Dpr 1092 del 29/12/1973 Parte III

..425/58 poggiava pure per l'aumento di valutazione di 1/10 pinapplicabile benché regolamentato dal DPR 1092/1973.

(...)

Disposizioni di carattere generale)

nti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i il trattamento di quiescenza e' erogato a carico del Fondo itto con la legge 9 luglio 1908, n. 418. Al fondo pensioni bbligatoriamente i dipendenti di ruolo dell'Azienda autonovie dello Stato nonché quelli non di ruolo assunti in servizio o non inferiore a un anno. Per il personale inquadrato nei per effetto di disposizioni legislative, continuano ad applianto riguarda l'iscrizione al Fondo pensioni, le rispettive adramento. (...) Art. 217 (Aumenti di valutazione del servito e di altri servizi) Il servizio ferroviario effettivamente preda iscrizione al Fondo pensioni o comunque computato ato ai fini del trattamento di quiescenza a carico del predetato

alutato con l'aumento di un decimo cesimo, secondo che esso sia stato ifiche per le quali il limite di età per to a riposo d'ufficio e sessanta sia ordinamento vigente alla data di l servizio, rispettivamente in 58 e 60 503/1992 riforma delle pensio-



503/1992 riforma delle pensioche modificava i limiti di peni iscritti all'AGO, confermava renti al fondo pensione ferronative in vigore (L.425/58).

e pensioni tutti i requisiti

radualmente innalzata sino a

innalzata con la longevità, sino a raggiungere almeno 67 anni nel

gradualmente innalzata di 1 mese nel 2013 e di un ulteriore mese nel 2014

La storia della nostra pensione

Ci serve per rendere comprensibile alcune specificità delle pensioni dei macchinisti. Il Fondo Speciale FS per le pensioni dei ferrovieri deriva dalle lotte per la nazionalizzazione delle ferrovie, divise fino ad allora in tante società private e avvenuta nel 1905. Infatti la L. 418 del 09/07/1908 che istituì "il Fondo Pensioni per il personale delle Ferrovie Dello Stato" riunificò le preesistenti casse pensioni e Mutuo Soccorso dei macchinisti, nate a tutela della indigenza e delle cattive condizioni di lavoro e che divennero base per la nascita del movimento sindacale in Italia. Viene modificato nel 1958, con la legge 425, all'art. 165 la quale introduce, nella tabella 15, per macchinisti, viaggiante e manovra il limite di 58 anni di età e 25 di contributi. Il Fon-



do rimase così fino al **01/01/1974** quando entrò in vigore il **D.P.R. 1092 del 29/03/73**, che disciplinò le norme pensionistiche dei ferrovieri. Con la **L. 488 del 23/12/1999** il Fondo pensioni "esclusivo" è stato soppresso e l'istituito dal 01/04/2000 il "Fondo Speciale Pensioni FS" presso l'INPS, al quale risultano iscritti i ferrovieri in servizio prima di tale data. I nuovi assunti dopo il 31/03/2000, dalle Società del gruppo FS (es. Trenitalia e Rfi), non saranno iscritti al Fondo FS ma al "Fondo Lavoratori Dipendenti" dell'A.G.O. (Assicurazione Generale Obbligatoria) presso l'INPS, perdendo quindi alcune peculiarità che contraddistinguono il "Fondo Speciale", rimasto pressoché inalterato rispetto al DPR 1092/73 e che sono:

- anzianità per avere il massimo economico della pensione di 37 anni (80%);

aumenti di valutazione dei contributi di 1anno ogni 10 (1/10 PdM-PdBmanovra) validi ai fini del calcolo della pensione e per il raggiungimento dei limiti per anzianità. La perdita di questi diritti per gli assunti dal 1/4/2000 crea una discriminazione fra i macchinisti. Per verificare basta controllare la busta paga di un qualsiasi nuovo assunto e leggere che l'imponibile previdenziale è trascritto nella terza colonna INPS e non nella prima colonna denominata Fondo Speciale FS. I contributi totali sono del 33% dell'imponibile di cui 1/3 circa a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro. Il **limite per la pensione** di vecchiaia a 58 anni fino al 31/12/11 (+ finestra mobile) dei macchinisti era individuato come per gli altri ferrovieri nella **L. 425 del 26/03/1958** (tabella 15) confermati dal DLS 503 del 30/12/1992; i CCNL 1990-92 e 2003/2006 sopprimendo o cambiando profili di alcune categorie di ferrovieri hanno determinato altre modifiche (non per il PdM). La pensione anzianità era comune come per tutti i lavoratori 40 anni (+ 1 di finestra mobile con anticipo di 1 anno ogni 10 per PdM/PdB). Intanto, il 15 maggio 2009, viene siglato un accordo tra Ferrovie e sindacati che istituisce un "Fondo di sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione" che in alcuni casi consente (su base volontaria e delle necessità aziendali) di erogare un assegno mensile - analogo a quello di 'mobilità' - in attesa della pensione, per chi aveva il diritto ai 58 anni, **già all'età** di 54. Il meccanismo del 'Fondo' ben difficilmente potrà essere conservato perché con i nuovi limiti a 67 anni richiederebbe risorse ingenti. L'azienda gestirà quindi eventuali esuberi o inidonei avendo a disposizione la micidiale arma dell'art. 18 modificato (se PD, PDL, e UDC l'approveranno in parlamento) nella parte che riguarda i licenziamenti 'economici'. Nel 2010 arriva Calderoli, che con il D.Lgs. 212/2010 "Taglia-Leggi" abroga 20.000 leggi, fra le quali con un trafiletto di poche righe, anche l'art. 165 della L. 425/1958 e la relativa tabella, che prevedeva i 58 anni per macchinisti e viaggiante. Nel dicembre scorso, con la legge "salva-italia" di Monti (L.214 del 22/12/2011 art. 24 comma 18) vengono salvaguardati i diritti per i lavori usuranti (forze dell'ordine, vigili del fuoco, minatori, ecc...) mentre i ferrovieri vengono equiparati, TUT-TI, ai normali lavoratori iscritti all'AGO, facendo slittare da 58 a 67 anni l'età pensionabile.

La legge Calderoli che ha abrogato i '58 anni'

(Detto Decreto taglia-leggi del Ministro Calderoli)

D.Lgs.. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 (Allegato 1 parte 52 Comma 70351 ABROGAZIONE COMMI RELATIVI PENSIONE ALLA DEI FERROVIERI L. 425 DEL 26/03/1958 LEGGE - 425 - 26/03/1958 STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO . Articoli da 1 a 3, da 5 a 29, 30 solo i primi 2 commi, da 31 a 48, da 50 a 58, da 60 a 64, 72 solo il comma 1, 73, 74 commi 1, 2, 3, 5 e 6, da 75 a 164, 165 commi 1, 2, 3, 5 e 6, da 166 a 195, 196 commi 1, 2, 3, 4.

Art. 165 (Abrogato)

(...)

Collocamento a riposo d'ufficio.

Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello stato è collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti di eta' e di servizio utile per la pensione, indicati nella annessa tabella (allegato n. 15). Qualora, alla data del compimento del limite di eta', non sia stato compiuto il limite di servizio, il collocamento a riposo avviene al compimento di tale ultimo limite e, comunque, non oltre il 65° anno di eta'. In tal caso, a coloro che non abbiano raggiunto il limite prescritto, e' liquidata la pensione come se avessero raggiunto il predetto limite, assoggettando la pensione alle ritenute per fondo pensioni per tutto il tempo necessario, all'atto del collocamento a riposo, a raggiungere un numero di anni utili per la liquidazione, pari ai limiti stessi. Il personale dell'esercizio, per il quale sono previsti limiti di eta', di 58 e 60 anni, viene conservato in servizio per altri due anni qualora ne faccia domanda almeno sei mesi prima del compimento dei suddetti limiti di età e conservi i

Cosa prevede la 'manovra' Monti-Fornero

(LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24 Comma 18).

Secondo quanto scritto nel comma 18 art. 24 della riforma Monti-Fornero (sembrava si dovesse aspettare l'emanazione di un Regolamento) le nuove norme di pensione che uniformano a 66 anni la vecchiaia, sono invece divenute subito applicabili per i ferrovieri assunti dopo l'1/4/2000 ed anche per i ferrovieri iscritti al Fondo Speciale FS (superfluo quindi il regolamento da emanare) in quanto il D.Lgs. 212/2010 aveva già abolito la legge in vigore che tutelava i macchinisti.

"18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23" dicembre 1999, n. 488".



requisiti fisici richiesti per l'espletamento completo delle mansioni della qualifica rivestita. (...)

Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2010 NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Visto, il Guardasigilli: Alfano

				LIMITI	
LIMITI DI ETA' E DI SERVIZIO PER IL COLLOCAN	IENTO A R	riposo		di età	di servizio
	LIMITI		Dirigenti dei depositi locomotive	60	25
	di età	di servizio	Personale di maccluna	58	25
rsonale direttivo:			Dirigenti della linea	60	25
Direttore centrale di 1º classe e direttore comparti-			Personale esecutivo della linea:		İ
mentale di le classe	- 66	30	Operajo specializzato dell'armamento	60	25
Direttore centrale e direttore compartimentale	65	30	Operatio dell'armamento	58	25
Ispettore capo superiore	64	30			-
Rimanenti qualifiche	62	30	Dirigenti tecnici	62	30
sonale degli Uffici	62	30	Operai, verificatori e tecnici I. E.:		
izenti delle stazioni	62	30	Tecnico I. E	60	25
gen acte sucon ,	-		Verificatore	60	25
rsonale esecutivo delle stazioni:			Operaio specializzato	60	25
Assistente capo di stazione e assistente di stazione .	62	30	Operaio qualificato	58	25
Deviatore capo	1		Autisti:		
Primo deviatore	1		Autista	60	25
Manovratore cano	. 58	25	Manavali:		
Primo manovratore	1 30	_	Mariovan.		
	١	j .	Capo squadra manovali	60	25
Manovratore	1		Manovale specializzato e ausiliario di magazzino	58	25
Ausiliario di stazione (1)	1		Manovale	58	25
stori ed ausiliari:			THE CALL AND ADDRESS OF THE CA		
Gestore capo, gestore di 1º classe e gestore	-62	30	Ufficiali delle navi traghetto:		1
Ausiliario di fermata	58	25	Comandante	62	30
Austrario di terripia	36	2	Direttore di macchina	62	30
rigenti dei depositi personale viaggiante	60	25	Primo ufficiale navale	60	25
ntrollori viaggianti	60	25	Primo ufficiale di macchina	60	25
mirotion magginant		-	Ufficiale navale	60	25
sonale dei treni	58	25	Ufficiale di macchina	60	25
(1) Per il personale che alla data del presente decreto iliario di stazione il limite di età e di servizio è rispettiv	riveste la amente di 6	qualifica di i2 e 30 anni.	Personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto	58	25

Ecco le norme che regolano la materia:

art. 165 della L. n° 425/1958 (cd. Stato Giuridico del Personale); art. 219 del **Testo Unico** delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al Dpr nº 1092/73; Legge 210/1985; art 78 e relativo quadro n° 4 del CCNL 1987/89; art. 94 e relativo Allegato 6 del CCNL 1990/92; Articoli 5 e 6 del D.Lgs. n° 503/1992; art. 11 Legge n° 724/1994; art 115 e Allegato n° 4 del CCNL /2/1998; Circolari del Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato n° 91 del 22 ottobre 1993; Circolari del Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato nº 1402 del 12 maggio 1994; art 43 L. n° 488 /1999; Circolare INPS n° 157 del 1° agosto 2001; D.Lgs. 212/2010; L. 214/2011; Circolare **INPS 35/2012**.

